


835



SENT. N. 8433/11
R.G. 43765/10
CRON. 1553/11
REP. _____

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI - 5° SEZIONE
DOTT. BRUNO DEL GAUDIO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n° 43765/10 ruolo generale

TRA

CUCCURESE Avv. ALESSANDRA nata a Napoli il 7.3.77 elett.te dom.ta in Napoli alla Via dell' Epomeo 334 procuratrice di se stessa nonché rapp.ta e difesa dall'avv. Fabrizio Pesole giusta procura a margine dell'atto di citazione

ATTRICE

CONTRO

POSTE ITALIANE Spa in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore elett.te dom.ta in Napoli alla Piazza Matteotti 2 presso la Direzione Affari Legali di Poste Italiane di Napoli rappresentata e difesa dall'avv. giusta procura generale alle liti per Notar di Roma

CONVENUTA

Oggetto: risarcimento danni

Conclusioni : come da verbali di causa e comparse in atti.

RAGIONI DI FATTO

La istante conveniva in giudizio davanti al Giudice di Pace di Napoli la Spa Poste Italiane per sentirla condannare, previa declaratoria di responsabilità, al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del ritardo nella consegna dell'avviso di ricevimento di un atto di precetto notificato a mezzo del servizio postale.

Esponeva la istante che la cartolina dell'atto giudiziario, notificato in data 22.10.08, veniva restituita solo in data 3.3.09 allorquando l'atto di precetto era divenuto ormai inefficace.

Si costituiva la società convenuta la quale impugnava la domanda chiedendone il rigetto perché infondata in fatto ed in diritto eccependo preliminarmente la prescrizione del diritto vantato dalla istante nonché il difetto di legittimazione passiva.

A

A

Prodotta documentazione dalle parti la causa, sulle conclusioni come sopra rassegnate, veniva riservata a sentenza all'udienza del 15.11.10.

RAGIONI DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Preliminarmente si osserva che l'eccezione di prescrizione del diritto vantato dalla istante sollevata dalla società convenuta va rigettata alla luce della richiesta di risarcimento danni inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno pervenuta in data 14.4.09 mentre l'atto di citazione introdotto del presente giudizio è stato notificato in data 9.4.10.

Sempre in via preliminare va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta società in quanto, pur non essendovi, nel caso di specie, un rapporto diretto tra le parti del presente procedimento, non vi è dubbio che la istante abbia subito un danno in conseguenza del notevole ed evidente ritardo nella restituzione dell'avviso di ricevimento dell'atto consegnato all'Ufficiale Giudiziario per la notifica a mezzo del servizio postale.

Nel merito poi la domanda è rimasta parzialmente provata e va pertanto accolta per quanto di ragione e nei limiti che di seguito saranno precisati.

Ed invero, dalla documentazione prodotta agli atti, è risultato che l'atto, passato all'Ufficio Unico in data 13.10.08, è stato notificato in data 22.10.08 mentre la cartolina è stata restituita al mittente solo in data 3.3.09 e quindi dopo oltre quattro mesi dalla notifica del precetto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 481 c. p. c. l'atto di precetto diventa inefficace se nel termine di novanta giorni dalla notifica non viene iniziata l'esecuzione.

La ritardata restituzione dell'avviso di ricevimento da parte della convenuta società ha determinato senza alcun dubbio un danno alla istante causato da una mancanza della convenuta stessa.

Tutto quanto sopra premesso si ritiene di liquidare il danno sofferto dalla istante ai sensi dell'art. 1226 c. c. nella misura di € 200,00 oltre interessi legali dalla data della richiesta di risarcimento del 9.4.09 al saldo effettivo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in considerazione dell'attività svolta

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta come in narrativa, così provvede:

- 1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna, la Spa Poste Italiane in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore della istante avv. Alessandra Cuccurese della somma di € 200,00 oltre interessi legali dal 9.4.09 al saldo effettivo;

condanna la società convenuta al pagamento in favore dell'attrice delle spese del presente
giudizio che liquida in € 450.00 di cui € 50.00 per spese vive oltre IVA e CPA come per legge e
rimborso 12.5% su diritti ed onorari ex art.14 L. P. con attribuzione ai procuratori antistatari;
dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege
così deciso in Napoli oggi 24.2.11

Il Giudice di Pace
Dott. Bruno Del Gaudio

